



Il Segretario Generale

**Ai Dirigenti
Al Comandante del Corpo della Polizia Provinciale
Loro Sedi**

Oggetto: Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (deliberazione ANAC n. 214/2022).

Con la deliberazione n. 214 in data 27 aprile 2022, l'Autorità nazionale anticorruzione ha fornito indicazioni relative all'obbligo (o meno) di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità stessa per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici.

La deliberazione in discorso, adottata con la finalità di consentire all'Autorità nazionale di disporre dei dati necessari allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, contiene una tabella con l'indicazione delle singole fattispecie previste dal decreto legislativo n. 50/2016 (vedi allegato alla presente Circolare).

Anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 36/2023 ed in assenza di aggiornamenti da parte di ANAC, si ritiene che tali indicazioni siano da intendersi tuttora valide e si invitano, pertanto, i Settori dell'Ente a tenerne conto nello svolgimento dell'attività di competenza.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Maurizio Sacchi

Allegato: deliberazione ANAC n. 214/2022

DELIBERA N. 214 del 27 aprile 2022

Oggetto

Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici

Riferimenti normativi

Articoli 29 e 213, commi 3, 8, 9 e 12 del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici); legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 65 e 67

Parole chiave

Obblighi di comunicazione all'Autorità – Obblighi contributivi in favore dell'Autorità – Contratti esclusi dall'applicazione del codice

Massima

Non massimabile

Visto

l'articolo 213, comma 3, lettera a) del codice dei contratti pubblici, secondo cui, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità: a) vigila sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;

Visto

l'articolo 213, comma 3, lettera b) del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale l'Autorità vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario.

Visto

l'articolo 213, comma 3, lettere c) e d) del codice dei contratti pubblici secondo cui l'Autorità segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore e formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore.



Visto

l'articolo 213, comma 3, lettera e) del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale l'Autorità predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni.

Considerata

la necessità, al fine di poter svolgere le funzioni suindicate, di avere a disposizione i dati e le informazioni pertinenti relative ai contratti di appalto e concessione, ivi compresi i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici.

Visto

l'articolo 213, comma 8 del codice dei contratti pubblici, secondo cui l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Visto

il comma 9, del richiamato articolo 213, secondo cui, per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e stabilisce le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio.

Visto

l'articolo 29, comma 2, del codice dei contratti pubblici, secondo cui tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9.

Vista

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 65, che disciplina le modalità di finanziamento dell'Autorità.

Visto

l'articolo 1, comma 67, della succitata legge n. 266/2005 secondo cui la contribuzione di cui al precedente comma 65 è dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla vigilanza dell'Autorità.

Visto

l'articolo 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che conferma il sistema di autofinanziamento previsto dal citato articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Visto

il combinato disposto degli articoli 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e 213, comma 3, lettera a) del codice dei contratti pubblici, da cui deriva l'obbligo di contribuzione anche con riferimento ai contratti esclusi dall'applicazione del codice.

Considerato

che la legge non prevede una forma vincolata per l'atto dell'Autorità che individua le fattispecie assoggettate agli obblighi di contribuzione.

Viste

le delibere n. 1197 del 18 dicembre 2019 recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020», n. 1121 del 29/12/2020 recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021» e n. 830 del 21/12/2021 recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 in cui sono stati esplicitati, tra gli altri, gli obblighi di contribuzione relativi ai contratti esclusi dall'applicazione del codice.

Visto

il Comunicato del Presidente del 16/10/2019 con il quale, sulla base delle disposizioni normative succitate, sono state fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici e sono stati chiariti gli obblighi contributivi esistenti.

Visto

il verbale della seduta del Consiglio dell'Autorità del 16/10/2019 da cui si evince l'approvazione del Comunicato del Presidente.



Viste

le sentenze del TAR Lazio Roma nn. 2606, 2607, 2611 del 7/3/2022 e n. 2986 del 16/3/2022, con cui, per quanto qui di interesse, è stato annullato il Comunicato del Presidente del 16/10/2019 per vizio di incompetenza.

Ritenuta

la necessità di chiarire che il Comunicato del Presidente del 16/10/2019 non è intervenuto in modifica della delibera n. 557/2017 e che la stessa resta vigente, nella sua originaria formulazione, anche all'esito dell'entrata in vigore della presente delibera. Detto Comunicato, infatti, ha individuato gli obblighi di acquisizione del CIG per finalità che non riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari, bensì l'acquisizione di dati da parte dell'Autorità. È ben nota, infatti, la duplice finalità attribuita all'acquisizione del CIG che è volta, sia a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, scongiurando le infiltrazioni criminali nei contratti pubblici, sia l'acquisizione dei dati sui contratti pubblici per consentire all'Autorità lo svolgimento delle attività di competenza.

Ritenuta

la necessità di confermare le indicazioni fornite con il Comunicato del Presidente del 16/10/2019, in attuazione delle disposizioni normative su richiamate e al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza dell'Autorità, ivi comprese le attività finalizzate al monitoraggio dei contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 27 aprile 2022

DELIBERA

Nell'esercizio delle attività istituzionali di competenza dell'Autorità, è stata confermata l'esigenza di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell'Autorità escluse dall'applicazione del codice dei contratti pubblici. Per l'effetto, con la presente Delibera sono indicati gli obblighi di acquisizione del CIG per le tipologie di affidamento individuate nella tabella sottostante. Inoltre, per le medesime tipologie, sono indicati gli obblighi di contribuzione in favore dell'Autorità, in conformità alle indicazioni contenute nella Delibera n. 830 del 21/12/2021 i. Restano ferme le indicazioni fornite nella determinazione n. 556 del 31/5/2017 che disciplina l'acquisizione del CIG ai diversi fini dell'attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



Nella tabella che segue sono riportati gli obblighi vigenti, con riferimento alle fattispecie escluse dall'applicazione del Codice.

<i>Riferimento normativo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>SmartCIG</i>	<i>CIG</i>	<i>Contributo Anac</i>
<i>Art.5 commi 5-8</i>	Accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici	No	no	No
<i>Art.5 comma 9</i>	Scelta del socio privato per le società miste	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art.6</i>	Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture	Senza limiti di importo		No
<i>Art.7</i>	Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata	Senza limiti di importo		No
<i>Art. 9 Commi 1 e 2</i>	Appalti e concessioni di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo compatibile con il Trattato UE	No	No	No
<i>Art. 10</i>	Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 11</i>	Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 12</i>	Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 13</i>	Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 14</i>	Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività in un Paese terzo	Senza limiti di importo		No
<i>Art. 15</i>	Contratti nei settori delle comunicazioni elettroniche	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 16</i>	Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali	Senza limiti di importo		No
<i>Art. 17, comma 1, lett. a</i>	Acquisto o locazione di beni immobili	Senza limiti di importo		No



<i>Riferimento normativo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>SmartCIG</i>	<i>CIG</i>	<i>Contributo Anac</i>
<i>Art. 17, comma 1, lett. b</i>	Contratti nei settori media audiovisivi o radiofonici	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 17, comma 1, lett. c</i>	Servizi di arbitrato e conciliazione ¹	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 17 comma 1 lett. d</i>	Servizi legali esclusi dall'applicazione del codice	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 17 comma 1 lett. e</i>	Aacquisto titoli e strumenti finanziari	No	No	No
<i>Art. 17 comma 1 lett. f</i>	Prestiti	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 17 comma 1 lett. h</i>	Servizi di difesa e protezione civile forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 17, comma 1, lett. i</i>	Servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 17 comma 1 lett. l</i>	Servizi connessi a campagne politiche aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 17-bis</i>	Appalti per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari fino a € 10.000 annui da parte di imprese agricole situate nei comuni individuati dal codice	Senza limiti di importo		No
<i>Art. 18, comma 1, lett. a</i>	Concessioni di servizi di trasporto aereo a norma del Reg CE 1008/2008 del Parlamento europeo e concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Reg CE 1370/2007	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì
<i>Art. 18, comma 1, lett. b</i>	Concessioni di servizi di lotteria aggiudicate ad un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Sì

¹ Per gli arbitrati ex art. 109 del codice dei contratti pubblici non è richiesta l'acquisizione del CIG. Le amministrazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo all'arbitro, indicano il CIG riferito al contratto che ha dato luogo alla controversia oggetto dell'arbitrato.



<i>Riferimento normativo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>SmartCIG</i>	<i>CIG</i>	<i>Contributo Anac</i>
<i>Art. 18, comma 1, lett. c</i>	Concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle loro attività in un paese terzo in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'unione europea	Senza limiti di importo		No
<i>Art. 19, comma 2</i>	Contratti di sponsorizzazione tecnica	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art.20</i>	Opera pubblica realizzata a spese del privato	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 36, comma 4</i>	Opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 4	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 162</i>	Contratti secretati	Senza limiti di importo		No

Le indicazioni contenute nella presente Delibera entrano in vigore il giorno successivo all'adozione della stessa.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 maggio 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente